

DELIBERAZIONE 12 SETTEMBRE 2012
358/2012/S/EEL

**ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, IN MATERIA DI ANAGRAFICA
DEI PUNTI DI PRELIEVO, AVVIATO NEI CONFRONTI DI SECAB SOCIETÀ COOPERATIVA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 settembre 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 maggio 2009;
- il Testo integrato della "Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)", approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2010, VIS 1/10.

FATTO

1. In attuazione della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 162/08, con determinazione 26 maggio 2009, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di dieci imprese distributrici di energia elettrica, per verificare la corretta

- attuazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 - così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*), approvato con deliberazione ARG/elt 107/09, che dal 1 agosto 2009 sostituisce la disposizione precedentemente citata in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica.
2. Dall'esame della documentazione acquisita nell'ambito della suddetta attività, è emerso che tali imprese, tra cui SECAB Società Cooperativa (di seguito anche SECAB), hanno violato le citate disposizioni.
 3. Pertanto, con deliberazione VIS 1/10, l'Autorità ha avviato, nei confronti di SECAB, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi per le seguenti contestazioni:
 - a) dal mese di maggio al mese di settembre 2009 non aveva osservato le specifiche relative al file elettronico di cui al punto 1 dell'Appendice 1 della deliberazione 111/06 e, successivamente, del TIS (di seguito: Appendice 1); segnatamente, nella struttura del file non aveva correttamente riportato la seconda riga di intestazione di cui alla lettera c. del punto 1;
 - b) dal mese di maggio al mese di luglio 2009 non aveva osservato i termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento.
 4. Nel corso dell'istruttoria, la società ha depositato una nota (prot. Autorità n. 13448 del 31 marzo 2010).
 5. Con nota 3 novembre 2011 (prot. Autorità n. 28336), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
 6. Successivamente la società ha depositato una nota (prot. Autorità n. 34323 del 30 dicembre 2011) in risposta ad una richiesta di informazioni del responsabile del procedimento (prot. Autorità n. 32498 del 13 dicembre 2011).

VALUTAZIONE GIURIDICA

1. Ai sensi dell'art. 37, della deliberazione 111/06, le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (c.d. codice POD, *point of delivery*) e comunicano mensilmente a ciascun utente del dispacciamento l'elenco dei punti di prelievo nella titolarità di tale utente iscritti nel predetto registro, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento, e le informazioni caratteristiche di tali punti (c.d. flusso anagrafica), indispensabili non solo ai fini del dispacciamento, ma anche per lo svolgimento dell'attività commerciale di acquisto e di vendita dell'energia elettrica.
2. In considerazione dell'importanza che tale comunicazione è andata assumendo, al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento, all'utente del dispacciamento, delle informazioni essenziali alle proprie attività, con la deliberazione ARG/elt 162/08 l'Autorità ha modificato l'art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06, prevedendo che tutte le imprese distributrici comunichino a ciascun utente del dispacciamento, entro il sesto ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza, il flusso anagrafica "*in unico documento di*

formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice I'. Dal 1 agosto 2009, detto obbligo è disciplinato dall'art. 36, comma 2, del TIS (e dall'Appendice 1 al TIS medesimo), che contiene un'analoga previsione.

3. In particolare, l'Appendice 1 citata, recante "*Specifiche flusso informativo*", definisce:
 1. le caratteristiche (quantità, formato, intestazione, struttura, informazioni) del file elettronico con cui vengono trasmesse le informazioni agli utenti del dispacciamento (punto 1 dell'Appendice);
 2. l'obbligo delle imprese distributrici di custodire ed archiviare per almeno 5 anni i file di cui al punto 1 (punto 2 dell'Appendice);
 3. il trasferimento dei predetti file via posta elettronica certificata (PEC) o con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti della comunicazione e dei suoi contenuti (punto 3 dell'Appendice);
 4. le modalità di compilazione dei campi (ad esempio: mittente, area di riferimento, utente del dispacciamento, mese di competenza, POD, codice fiscale, partita IVA, tipo di misuratore, trattamento mese, trattamento mese successivo, coefficienti di ripartizione del prelievo nei punti di prelievo - CRPP) del c.d. "record del punto di prelievo" contenuto nel file di invio dei dati (punto 4 dell'Appendice).
4. Con la medesima deliberazione ARG/elt 162/08 (punto 2) è stato stabilito il termine di 180 giorni per l'adeguamento, da parte delle imprese distributrici, delle procedure e dei sistemi informatici alle disposizioni di cui al nuovo art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06; adeguamento che avrebbe dovuto, pertanto, essere concluso entro il 17 maggio 2009.
5. Invece, dall'esame dei file elettronici inviati da SECAB nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, non risultavano rispettati:
 - i) il punto 1, dell'Appendice 1 richiamata dal comma 4, dell'art. 37 della delibera 111/06 e, successivamente, dal comma 2, dell'art. 36 del TIS (di seguito: Appendice 1): segnatamente, dal mese di maggio al mese di settembre 2009 la società non aveva riportato nella struttura del file la seconda riga di intestazione di cui alla lettera c.;
 - ii) il termine previsto per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento; in particolare, dal mese di maggio al mese di luglio 2009 la società aveva inviato le informazioni oltre il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza.
6. Tuttavia, gli atti successivamente acquisiti dimostrano che SECAB, nel corso dei 180 giorni, di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08, si sia con la dovuta diligenza attivata per conformarsi alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08, che, per la prima volta, specificavano le modalità di comunicazione del flusso anagrafica. In particolare la nota 30 marzo 2009 del consulente informatico (allegata alla memoria 30 dicembre 2011) sta a testimoniare, oltre alle iniziative assunte dalla società al fine di adeguare i sistemi informatici alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08, come le modifiche prescritte richiedessero significativi interventi al sistema informatico. In tale situazione SECAB ha comunque terminato il procedimento di attuazione degli obblighi in materia di flusso anagrafica dopo pochi mesi dalla scadenza dei 180 giorni: segnatamente la società ha cominciato ad osservare i

termini previsti per la messa a disposizione dei dati agli utenti del dispacciamento dopo tre mesi e ha osservato tutte le specifiche relative al file elettronico di cui al punto 1 dell'Appendice 1 dopo cinque mesi. Ne consegue che la condotta di SECAB ha sostanzialmente rispettato il bene giuridico tutelato dalla regolazione, risultando di fatto inoffensiva rispetto allo stesso.

7. Poiché la società ha adeguato la propria condotta alle disposizioni in materia di c.d. flusso anagrafica, non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b) della deliberazione di avvio del procedimento

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento sanzionatorio avviato, con deliberazione VIS 1/10, nei confronti di SECAB Società Cooperativa per accertare la violazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 - così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*), approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 e del punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08;
2. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo, di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione VIS 1/10 di avvio del procedimento;
3. il presente provvedimento è notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a SECAB Società Cooperativa, con sede legale in via Pal Piccolo 31, 33026 Paluzza (UD) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni